



N. 65999 di Repertorio N. 16481 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

UNIPERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette), il giorno nove del mese di maggio;

in Morbegno, nel mio studio in Via Fabani n.9;

avanti a me Paolo Rapella, notaio residente in Morbegno, iscritto al Collegio notarile di Sondrio, sono presenti i signori:

ACQUISTAPACE FABIO nato a Gerola Alta (SO) il 19 luglio 1955 e domiciliato per la carica presso il Municipio di Gerola Alta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI GEROLA ALTA, con sede in Gerola Alta, cod. fisc. 00105780142, in esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale in data 28 luglio 2006 n. 16 Registro Delibere e alla delibera del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2006 n. 24 Registro Delibere, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";

MAXENTI RENZO nato a Gerola Alta (SO) il 9 settembre 1948 e domiciliato a Morbegno (SO), Via Ganda n. 152,

BAVO NATALE nato a Gerola Alta (SO) il 25 dicembre 1943 e domiciliato a Gerola Alta, Via Bominallo n. 5.

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali con il presente atto convengono quanto segue:

1° - Viene costituita dall'unico socio, COMUNE DI GEROLA ALTA, come sopra rappresentato, di nazionalità italiana, una Società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione "GEROLA ENERGIA S.R.L.".

2° - La Società ha sede in Gerola Alta (SO).

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese di Sondrio, i comparanti precisano che l'attuale indirizzo della sede sociale è: Via De Mazzi n. 11.


3° - La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di produzione e cessione di energia elettrica nonché la relativa realizzazione e costruzione di impianti idro-elettrici, il tutto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare in base al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e sue successive eventuali modifiche e/o integrazioni.

La Società potrà inoltre eseguire opere o interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, su indicazione della Amministrazione Comunale.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.

4° - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00), interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, che dà atto di averlo versato in data 2 maggio 2007, presso la filiale di Morbegno della Banca "INTESA SANPAOLO S.P.A.", come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) rilasciata in data 2 maggio 2007 da detto Istituto, ricevuta che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "C".

5° - La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto sociale che, previa lettura da





me datane al comparente, viene dallo stesso approvato, e quindi si allega al presente atto sotto la lettera "D".

6° - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

7° - A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori Acquistapace Fabio, Maxenti Renzo e Bavo Natale, che resteranno in carica sino a dimissioni o a revoca da parte dell'Assemblea.

La rappresentanza della Società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Acquistapace Fabio.

I signori Maxenti Renzo e Bavo Natale dichiarano di accettare la carica loro conferita, sottoscrivendo il presente atto.

8° - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno di durata della Società.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.

9° - Spese e imposte del presente atto e dipendenti, ammontanti a circa Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), sono a carico della Società.

Il presente atto, unitamente agli allegati, viene da me letto ai comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti quindici.

Consta di un foglio scritto per due intere pagine e parte della terza da persona di mia fiducia, con mezzi meccanici e da me notaio.

Firmato Acquistapace Fabio

Firmato Bavo Natale

Firmato Maxenti Renzo

Firmato Paolo Rapella notaio.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "GEROLA

ENERGIA s.r.l."

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede nel territorio del Comune di Gerola Alta (SO).

Art. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di produzione e cessione di energia elettrica nonché la relativa realizzazione e costruzione di impianti idro-elettrici, il tutto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare in base al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e sue successive eventuali modifiche e/o integrazioni.

La Società potrà inoltre eseguire opere o interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, su indicazione della Amministrazione Comunale.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.


Art. 4 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata





per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Art. 6 - CAPITALE

Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante l'offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci.

Art. 7 - CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c.

La Società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, nonché eventuali obbligazioni garantite da istituti di credito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 8 - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale rapportato alla quota rappresentata da ciascuna di esse.

La trasferibilità delle quote nominative e dei diritti di opzione sulle stesse per atto tra vivi è soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che intende alienare tutte o in parte le proprie quote (od i diritti di opzione) è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri soci. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale:

ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse, nel termine di cui offre, in

tutto o in parte, il diritto di prelazione, detto diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo e ciò in via fra loro proporzionale.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro soci, contenente le condizioni tutte dell'offerta di vendita.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al

precedente comma; nel caso di rinuncia o di mancato esercizio della prelazione da parte di alcuni soltanto dei soci e quindi di accrescimento della prelazione a favore degli altri, questi avranno, per la comunicazione

dell'eventuale esercizio della prelazione accresciuta, ulteriori venti giorni di tempo dalla scadenza del termine di venti giorni più sopra previsto.

Se entro detti termini nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione per l'intero quantitativo di quote o dei diritti di opzione offerti in vendita, il socio offerente sarà libero di alienare a terzi le proprie quote od i propri diritti di opzione entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione, alle condizioni formanti oggetto della comunicazione di cui sopra.

Art. 9 - RECESSO DEI SOCI

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla Società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una





specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti:

- a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa;
- b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo.

La convocazione può altresì essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 11 - INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel



libro dei soci. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per

iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in

particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio

ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare

i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

assemblea alla quale partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art.

2479 bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della

società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta

la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto

verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Art. 12 - PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, da una persona designata



dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'Organo Amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 13 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi della buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;
- c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Art. 14 - MAGGIORANZE

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al



successivo art. 15 per la nomina dei componenti del consiglio di Amministrazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale in materia di aumenti di capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 15 - AMMINISTRATORI

Art. 15 - La Società può essere amministrata alternativamente, a secondo di quanto deliberato dai soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea, e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Per Organo Amministrativo, si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, ai sensi dell'art. 2468 3. comma c.c., al socio fondatore "COMUNE DI GEROLA ALTA" previa apposita delibera del Consiglio Comunale; qualora il predetto socio fondatore non faccia più parte della compagine sociale, la nomina dei componenti dell'organo amministrativo spetta ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori che sono nominati per due esercizi, possono essere revocati senza motivazione dall'assemblea dei soci.

Salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della



loro carica.

In caso di revoca agli amministratori non spetta alcun indennizzo o risarcimento.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità spettante per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora si rendesse necessaria la nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, o fosse designato un Amministratore Unico, il loro compenso è stabilito dall'assemblea.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto il socio fondatore "COMUNE DI GEROLA ALTA" e/o i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza

formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i

sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per

audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della

riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto

luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli

interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare

i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte

con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della

maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il

voto di chi presiede la seduta.

Nel caso di dimissione di almeno due componenti del Consiglio di

Amministrazione decade l'intero Consiglio.

Delle deliberazioni della seduta si redigera un verbale firmato dal





presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli amministratori in carica;
- c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;
- d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di amministrazione della Società, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e con i seguenti vincoli:

quando nell'ambito della gestione sociale si renda necessario deliberare in materia di:

- acquisto, alienazione, permuta e locazione anche finanziaria di immobili o di diritti reali su beni immobili;
- acquisto e alienazione di aziende o di rami di azienda;
- acquisto e alienazione di partecipazioni sociali;
- acquisizione di mutui a medio e lungo termine;

- prestazione di garanzie per obbligazioni della società e di terzi

il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere preventiva autorizzazione dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

In caso di nomina di un Amministratore Unico, a questi spettano i medesimi poteri di amministrazione e di rappresentanza, con gli stessi limiti, riconosciuti al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli insittori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18 - COLLEGIO SINDACALE

In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai





requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di controllo contabile.

Art. 19 - CONTROLLO CONTABILE

In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppure, a scelta dei soci, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal Collegio Sindacale.

L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto costitutivo, ma non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

BILANCIO - UTILI - SCIOGLIMENTO

Art. 20 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, c.c.

Art. 21 - UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO



In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge

Firmato Acquistapace Fabio

Firmato Bavo Natale

Firmato Maxenti Renzo

Firmato Paolo Rapella notario.



GIORGIO POZZOLI
NOTAIO

Repertorio n.2040

Raccolta n.1495

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore diciassette e minuti cinquantacinque in Morbegno, nel mio studio al Viale Stelvio n. 65,, avanti a me Giorgio Pozzoli, Notaio in Morbegno iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è personalmente comparso il signor -----

SIMONETTA DIEGO, nato a Morbegno (SO) il giorno 25 dicembre 1980, domiciliato a Gerola Alta (SO), Via Pietro de Mazzi n. 11, -----

della cui identità personale io Notaio sono certo. -----

Detto comparente mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci della società a responsabilità limitata "**GEROLA ENERGIA S.R.L.**" con sede in Gerola Alta (SO), Via Pietro de Mazzi n. 11, iscritta al numero 00879260149 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Sondrio, REA: SO - 66345, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, assemblea indetta in questo giorno, a quest'ora ed in questo luogo per deliberare sul seguente -----

----- "Ordine del giorno: -----

Proposta di modifica del vigente Statuto sociale in ordine agli articoli "3 - OGGETTO", "5 - DOMICILIO DEI SOCI", "8 - PARTECIPAZIONI", "9 - RECESSO DEI SOCI", "10 - CONVOCAZIONE", "11 - INTERVENTO E VOTO", "12 - PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE", "16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" e "20 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO", ai fini di adeguamento normativo in tema di società a responsabilità limitata, anche a seguito della soppressione del libro soci ai sensi della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ed in ordine agli articoli "15 - AMMINISTRATORI", "18 - COLLEGIO SINDACALE", "19 - CONTROLLO CONTABILE", con introduzione dei nuovi articoli "16 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO", "18 - AMMINISTRATORE UNICO" e "25 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE" ai fini di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), così come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100." -----

Aderendo a tale richiesta do atto che l'assemblea si è svolta nel modo seguente. ---

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il signor SIMONETTA DIEGO, come sopra anagrafato, Amministratore Unico il quale, previo accertamento della identità e della legittimazione dei presenti, rileva e fa constare che: -----

- è presente l'unico socio "COMUNE DI GEROLA ALTA" con sede in Gerola Alta (SO), Via Pietro De Mazzi n. 11, codice fiscale 00105780142, rappresentato dalla signora ACQUISTAPACE ROSALBA, nata a Cosio Valtellino (SO) il giorno 23 febbraio 1958, domiciliata per la carica presso la casa comunale in Gerola Alta (SO), Via Pietro De Mazzi n. 11, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Gerola Alta numero 26 del 16 dicembre 2017, che in copia conforme all'originale al presente verbale si allega sotto la lettera "A"; -----

- la presente assemblea è regolarmente costituita e pienamente valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo presente l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico in conformità all'articolo 10 dello Statuto sociale e all'articolo 2479-bis ultimo comma codice civile, dichiarando tutti gli intervenuti di essere informati su quanto posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione del medesimo. -----


Il Presidente regola quindi lo svolgimento dell'assemblea nel modo seguente. -----

Registrato a Sondrio
il 7 febbraio 2018
n. 1179 serie 1T
euro 356,00

hi. pl.

Depositato R.I.
di Sondrio
lo 8 febbraio 2018
protocollo 1583

Iscritto
il 9 febbraio 2018



In ordine al punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che inducono a modificare gli articoli "3 - OGGETTO", "5 - DOMICILIO DEI SOCI", "8 - PARTECIPAZIONI", "9 - RECESSO DEI SOCI", "10 - CONVOCAZIONE", "11 - INTERVENTO E VOTO", "12 - PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE", "16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" e "20 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO" del vigente Statuto sociale, ai fini di adeguamento normativo in tema di società a responsabilità limitata, anche a seguito della soppressione del libro soci ai sensi della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, nonché a modificare gli articoli "15 - AMMINISTRATORI", "18 - COLLEGIO SINDACALE", "19 - CONTROLLO CONTABILE" ed a introdurre i nuovi articoli "16 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO", "18 - AMMINISTRATORE UNICO" e "25 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE" nel medesimo Statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), così come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, segnalando che l'introduzione dei nuovi articoli comporta la rinumerazione degli articoli seguenti; il Presidente precisa altresì che trattasi di modifiche statutarie approvate dal Consiglio Comunale del socio "COMUNE DI GEROLA ALTA" con deliberazione del 16 dicembre 2017 come sopra allegata e che, sul punto, in data 9 dicembre 2017 il Revisore dei Conti del Comune di Gerola Alta dottor Alessandro Contini ha espresso parere favorevole alle prefate proposte di modifica. ----- L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità -----

delibera

1) di modificare gli articoli 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 dello Statuto sociale e di introdurre i nuovi articoli 16, 18 e 25 nello Statuto medesimo, con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti, articoli che assumono il seguente tenore: -----

"Art. 3 - OGGETTO"

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di produzione e cessione di energia elettrica nonché la relativa realizzazione e costruzione di impianti idro-elettrici, il tutto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare in base al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. -----

Più in generale la società potrà svolgere l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con la relativa realizzazione e gestione di impianti. -----

La società potrà inoltre eseguire opere strumentali al Comune o interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita, dell'ambiente e del decoro urbano, su indicazione dell'Amministrazione del Comune di Gerola Alta (SO). -----

Ai fini di cui sopra la società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale all'attività principale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico. --- E' fatto divieto attribuire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti già dipendenti e/o amministratori delle pubbliche amministrazioni in quiescenza, se non a titolo gratuito."; -----

"Art. 5 - DOMICILIO DEI SOCI"

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione."; -----

"Art. 8 - PARTECIPAZIONI"

La trasferibilità delle quote e dei diritti di opzione sulle stesse per atto tra vivi è

soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che intende alienare tutte o in parte le proprie quote (od i diritti di opzione) è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri soci. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale; ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse, nel termine di cui oltre, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, detto diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo e ciò in via fra loro proporzionale. -----

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, contenente le condizioni tutte dell'offerta di vendita. -----

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma; nel caso di rinuncia o di mancato esercizio della prelazione da parte di alcuni soltanto dei soci e quindi di accrescimento della prelazione a favore degli altri, questi avranno, per la comunicazione dell'eventuale esercizio della prelazione accresciuta, ulteriori venti giorni di tempo dalla scadenza del termine di venti giorni più sopra previsto. -----

Se entro detti termini nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione per l'intero quantitativo di quote o dei diritti di opzione offerti in vendita, il socio offerente sarà libero di alienare a terzi le proprie quote od i propri diritti di opzione entro i successivi centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione, alle condizioni formanti oggetto della comunicazione di cui sopra. "; -----

----- "Art. 9 - RECESSO DEI SOCI -----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. -----

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) spedita alla società. -----

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: -----

a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa; -----

b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso. -----

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci."; -----

----- "Art. 10 - CONVOCAZIONE -----

L'assemblea è convocata a cura dell'Organo amministrativo. -----

La convocazione può altresì essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica certificata (PEC) trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel Registro delle Imprese, a richiesta dei soci, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). -----

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera. -----

La convocazione non è necessaria qualora partecipi alla riunione l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e tutti i sindaci e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento ai sensi dell'articolo 2479-bis ultimo comma codice civile."; -----

----- "Art. 11 - INTERVENTO E VOTO -----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro



delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

e) i soci intervengano nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.";

..... **"Art. 12 - PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.";

..... **"Art. 15 - AMMINISTRATORI**

La società può essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto deliberato dai soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi ai sensi dell'articolo 11 terzo comma D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 11 quarto comma del medesimo D.Lgs. 175/2016 richiamante la Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vicepresidente, la cui carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e può nominare un solo Amministratore Delegato, a cui potrà delegare parte delle proprie attribuzioni in conformità alla legge ed al presente statuto.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 11 primo comma D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Per Organo amministrativo, si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

La nomina e la revoca dei componenti dell'Organo amministrativo spetta, ai sensi dell'articolo 2468 terzo comma codice civile, al socio fondatore "COMUNE DI GE-

ROLA ALTA" previa deliberazione del Consiglio comunale del Comune medesimo. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori, che sono nominati per due esercizi, possono essere revocati senza motivazione dall'Assemblea dei Soci.

Salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di revoca, agli amministratori non spetta alcun indennizzo o risarcimento. --

La carica di Amministratore Unico o di componente del Consiglio di Amministrazione:

- non può essere ricoperta da dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

- è incompatibile con la carica di Sindaco di Comune, con le situazioni richiamate dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico e con le situazioni previste dalla legge, come previsto dall'articolo 11, comma 14, del citato D.Lgs. 175/2016.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

All'Organo amministrativo spettano i poteri di amministrazione della società, salvo:

- quanto inderogabilmente disposto dalla legge;

- quando nell'ambito della gestione sociale si renda necessario deliberare in materia di:

= acquisto, alienazione, permuta e locazione anche finanziaria di immobili o di diritti reali su beni immobili;

= acquisto e alienazione di aziende o di rami di azienda;

= acquisto e alienazione di partecipazioni sociali;

= stipulazione di mutui e costituzione di ipoteche su beni immobili o mobili registrati della società, costituzione di pegni o privilegi, rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi,

atti per i quali l'Organo amministrativo dovrà ottenere preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.";

..... "Art. 16 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità spettante per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora si rendesse necessaria la nomina di un comitato esecutivo o di un Amministratore Delegato o fosse designato un Amministratore Unico, il loro compenso è stabilito dall'assemblea.


Restano fermi i criteri ed i vincoli stabiliti dall'articolo 11 sesto comma D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dalla normativa vigente.

E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.";

..... "Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto il socio fondatore "COMUNE DI GEROLA ALTA" e/o i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-



mente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

Nel caso di dimissione di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli amministratori in carica;

c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;

d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Ammini-

strazione, si applicano le relative norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili. -----

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della società salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Statuto."; -----

"Art. 18 AMMINISTRATORE UNICO -----

All'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri per la gestione della società, salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Statuto."; -----

"Art. 20 - ORGANI DI CONTROLLO -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. L'Assemblea dei Soci nomina un organo di controllo o un Revisore. -----

Su scelta dei soci, da assumersi a maggioranza delle partecipazioni al capitale sociale, l'organo di controllo può essere costituito da un solo membro o da un collegio composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. -----

Per quanto riguarda la cessazione delle cariche, decadenza e ineleggibilità si fa riferimento alle norme previste dal codice civile. -----

Il collegio sindacale e il Sindaco Unico hanno i doveri e i poteri di cui all'articolo 2477 codice civile."; -----

"Art. 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco unico e ad esclusione dei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria - la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia. -----

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni."; -----

"Art. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO -----

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. -----

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 2364 secondo comma codice civile richiamato dall'articolo 2478-bis primo comma codice civile."; -----

"Art. 25 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE -----


L'Assemblea dei Soci stabilisce, con propri regolamenti e/o provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi richiamati dall'articolo 19 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. -----

L'Assemblea dei Soci integra, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario disciplinati dall'articolo 6 terzo comma D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. -----

Restano fermi i vincoli richiamati dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi (amministrativi, dirigenziali interni ed esterni, di vigilanza e di controllo) presso gli enti privati in controllo pubblico e con le situazioni previste dalla legge. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge."; -----

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale ad esito delle deliberate modifi-



che, Statuto che, sottoscritto dai comparente e per ultimo da me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti venticinque.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato "A", dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente all'allegato "B", ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio per ultimo lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

Consta di quattro fogli di protocollo dattiloscritti in parte con mezzo elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia e in parte scritti a mano da me Notaio per quindici intere pagine e fin qui di questa sedicesima.

F.to Diego Simonetta

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "GEROLA ENERGIA S.R.L."

Art. 2 - SEDE

La società ha sede nel territorio del Comune di Gerola Alta (SO).

Art. 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di produzione e cessione di energia elettrica nonché la relativa realizzazione e costruzione di impianti idro-elettrici, il tutto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare in base al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

Piu in generale la società potrà svolgere l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con la relativa realizzazione e gestione di impianti.

La società potrà inoltre eseguire opere strumentali al Comune o interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita, dell'ambiente e del decoro urbano, su indicazione dell'Amministrazione del Comune di Gerola Alta (SO).

Ai fini di cui sopra la società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale all'attività principale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.

E' fatto divieto attribuire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti già dipendenti e/o amministratori delle pubbliche amministrazioni in quiescenza, se non a titolo gratuito.

Art. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Art. 6 - CAPITALE

Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante l'offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci.

Art. 7 - CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI


I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 codice civile.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, eventuali obbligazioni garantite dalla banca, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

Art. 8 - PARTECIPAZIONI

La trasferibilità delle quote e dei diritti di opzione sulle stesse per atto tra vivi è soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che intende alienare tutte o in parte le proprie quote (od i diritti di opzione) è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri soci. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale; ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse, nel termine di cui oltre, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, detto diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo e ciò in via fra lo-



ro proporzionale.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, contenente le condizioni tutte dell'offerta di vendita.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma; nel caso di rinuncia o di mancato esercizio della prelazione da parte di alcuni soltanto dei soci e quindi di accrescimento della prelazione a favore degli altri, questi avranno, per la comunicazione dell'eventuale esercizio della prelazione accresciuta, ulteriori venti giorni di tempo dalla scadenza del termine di venti giorni più sopra previsto.

Se entro detti termini nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione per l'intero quantitativo di quote o dei diritti di opzione offerti in vendita, il socio offerente sarà libero di alienare a terzi le proprie quote od i propri diritti di opzione entro i successivi centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione, alle condizioni formanti oggetto della comunicazione di cui sopra.

Art. 9 - RECESSO DEI SOCI

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) spedita alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti:

a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa;

b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo.

La convocazione può altresì essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica certificata (PEC) trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel Registro delle Imprese, a richiesta dei soci, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

La convocazione non è necessaria qualora partecipi alla riunione l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e tutti i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento ai sensi dell'articolo 2479-bis ultimo comma codice civile.

Art. 11 - INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
 - e) i soci intervengano nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.
- Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Art. 12 - PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 13 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi della buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;
- c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'articolo 2479 codice civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Art. 14 - MAGGIORANZE


Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 15 per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 15 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto deliberato dai soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi ai sensi dell'articolo 11 terzo comma D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 11 quarto comma del medesimo D.Lgs. 175/2016 richiamante la Legge 12 luglio 2011 n. 120.



Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vicepresidente, la cui carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e può nominare un solo Amministratore Delegato, a cui potrà delegare parte delle proprie attribuzioni in conformità alla legge ed al presente statuto.

I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 11 primo comma D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Per Organo amministrativo, si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

La nomina e la revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo spetta, ai sensi dell'articolo 2468 terzo comma codice civile, al socio fondatore "COMUNE DI GEROLA ALTA" previa deliberazione del Consiglio Comunale del comune medesimo. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori, che sono nominati per due esercizi, possono essere revocati senza motivazione dall'Assemblea dei Soci.

Salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di revoca, agli amministratori non spetta alcun indennizzo o risarcimento.

La carica di Amministratore Unico o di componente del Consiglio di Amministrazione:

- non può essere ricoperta da dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

- è incompatibile con la carica di Sindaco di Comune, con le situazioni richiamate dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico e con le situazioni previste dalla legge, come previsto dall'articolo 11, comma 14, del citato D.Lgs. 175/2016.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

All'Organo Amministrativo spettano i poteri di amministrazione della società, salvo:

- quanto inderogabilmente disposto dalla legge;

- quando nell'ambito della gestione sociale si renda necessario deliberare in materia di:

= acquisto, alienazione, permuta e locazione anche finanziaria di immobili o di diritti reali su beni immobili;

= acquisto e alienazione di aziende o di rami di azienda;

= acquisto e alienazione di partecipazioni sociali;

= stipulazione di mutui e costituzione di ipoteche su beni immobili o mobili registrati della società, costituzione di pegni o privilegi, rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi,

atti per i quali l'Organo amministrativo dovrà ottenere preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità spettante per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora si rendesse necessaria la nomina di un comitato esecutivo o di un Amministratore Delegato o fosse designato un Amministratore Unico, il loro compenso è stabilito dall'assemblea.

Restano fermi i criteri ed i vincoli stabiliti dall'articolo 11 sesto comma D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dalla normativa vigente.

E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento

dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. --

----- **Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Qualora non vi abbiano provveduto il socio fondatore "COMUNE DI GEROLA ALTA" e/o i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. -----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera. -----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: -----

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta. -----

Nel caso di dimissione di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio. -----

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: -----

- a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; -----
- b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli amministratori in carica; -----
- c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; -----
- d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale. -----



Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le relative norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della società salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente statuto.

Art. 18 - AMMINISTRATORE UNICO

All'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri per la gestione della società salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente statuto.

Art. 19 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato nell'ambito della propria delega, se nominato, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 20 - ORGANI DI CONTROLLO

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

L'Assemblea dei Soci nomina un organo di controllo o un Revisore.

Su scelta dei soci, da assumersi a maggioranza delle partecipazioni al capitale sociale, l'organo di controllo può essere costituito da un solo membro o da un collegio composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

Per quanto riguarda la cessazione delle cariche, decadenza e ineleggibilità si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.

Il collegio sindacale e il Sindaco Unico hanno i doveri e i poteri di cui all'articolo 2477 codice civile.

Art. 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco unico e ad esclusione dei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria - la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

BILANCIO - UTILI - SCIoglimento

Art. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 2364 secondo comma codice civile richiamato dall'articolo 2478-bis primo comma codice civile.

Art. 23 - UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Art. 24 - SCIoglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

----- Art. 25 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE -----

L'Assemblea dei Soci stabilisce, con propri regolamenti e/o provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi richiamati dall'articolo 19 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. -----

L'Assemblea dei Soci integra, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario disciplinati dall'articolo 6 terzo comma D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. -----

Restano fermi i vincoli richiamati dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi (amministrativi, dirigenziali interni ed esterni, di vigilanza e di controllo) presso gli enti privati in controllo pubblico e con le situazioni previste dalla legge. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge. -----

F.to Diego Simonetta

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

